

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 700-B**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato n. 700)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 15 novembre 2001*

*(V. Stampato Camera n. 1985)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 2001*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002  
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

## Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*

*Identico.*

## Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 35.000 milioni di euro.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 euro ciascuno.

6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese de-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

scritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

visionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

22. *Identico.*

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge **7 marzo 2001, n. 62**, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

25. *Identico.*

26. *Identico.*

27. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

28. *Identico.*

29. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

30. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, è stabilito in 420.

32. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

30. *Identico.*

31. *Identico.*

32. *Identico.*

33. *Identico.*

**34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Investimenti» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.**

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2002, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intransferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica», e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari economico-finanziari» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

finanziario 2002, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002, in conformità

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2002 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2002, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e succes-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 9.840;
- c) Aeronautica n. 11.540.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 15;
- b) Marina n. 170;
- c) Aeronautica n. 215.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 250;
- b) Marina n. 130;
- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 1.200;
- b) Carabinieri n. 107.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2002, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 24.000;
- b) Marina n. 5.318;
- c) Aeronautica n. 2.075.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» - capitolo 2827- di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche agricole e agroindustriali nazionali» dello stato di previsione del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2002, le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

*Identico.*

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

Art. 16.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato, in euro 608.337.664.314 in termini di competenza ed in euro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato, in euro **609.225.458.004** in termini di competenza ed in euro

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

623.138.586.390 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.

Art. 17.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.

Art. 18.

*(Disposizioni diverse)*

1. Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**624.008.380.078** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.

Art. 17.

*(Quadro generale riassuntivo)*

*Identico.*

Art. 18.

*(Disposizioni diverse)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2002, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità ammini-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

strativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo **40** del decreto legislativo **30 marzo 2001, n. 165**, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2002, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

**20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

20. Per l'anno finanziario 2002, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.

*(Bilancio pluriennale)*

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.**

**21. *Identico.***

Art. 19.

*(Bilancio pluriennale)*

*Identico.*

TABELLE

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli pubblici» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi» (cap. 2256 e 2263).
- Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.2.1.7 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.2.1.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 3100).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 4015).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);
- Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322);
- Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); **Direzione generale per il personale**: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); **Direzione**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli **del debito pubblico**» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi **su mutui**» (cap. 2256 e 2263).
- Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); **4.1.2.7** «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 2746); **4.1.2.8** «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 3100).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «**Interessi di mora**» (cap. 4015).
- Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «**Interessi di mora**» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);
- Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322);
- Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e pa-



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

**generale per gli** affari amministrativi, **di** bilancio e **il** patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); **Servizio** stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); **Servizio per l'informatica, le** comunicazioni e **la** cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); **Direzione generale per la** cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); **Direzione generale per la** promozione e **la** cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); **Direzione generale per gli** italiani all'estero e **le** politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); **Direzione generale per gli** affari politici multilaterali ed i diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); **Direzione generale per la** cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); **Direzione generale per i** Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); **Direzione generale per i** Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); **Direzione generale per i** Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); **Direzione generale per i** Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); **Direzione generale per i** Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); **Direzione generale per l'integrazione** europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

– **Direzione generale per gli** affari amministrativi, **di** bilancio e **il** patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); **Direzione generale per la** promozione e **la** cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

trimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

– Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

- Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 8090).
- Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7941);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

- Armamenti navali: 10.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

- **Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6** «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 8090).
- Navigazione e trasporto marittimo e aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. **7341**);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

- Armamenti navali: 10.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).



## **QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**



**A) Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di competenza  
per l'anno finanziario 2002**



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	357.997.259.450
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	22.746.344.662
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	6.230.560.304
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>386.974.164.416</b>
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	222.251.293.688
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>609.225.458.004</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (+)	380.743.604.112 377.187.884.406
RISPARMIO PUBBLICO	386.974.164.416 434.386.078.584
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>-47.411.914.168</b>
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)	
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DEI CREDITI (-)	386.974.164.416 26.261.833
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	386.947.902.583
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-) INDEBITAMENTO NETTO	429.060.139.134
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	386.974.164.416 609.225.458.004
<b>RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO</b>	<b>-222.251.293.588</b>



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	4.511.066	122.166.122	21.431.723	850.719	76.935.401		225.895.030
di cui ex PRESIDENZA	135.675	455.665	-	-	-	-	591.340
ATTIVITA' PRODUTTIVE	96.837	290.423	3.419	2	-	-	390.680
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	328.066	56.114.870	1.619.335	-	-	-	58.062.271
GIUSTIZIA	4.804.762	876.196	127.154	25.910	-	-	5.834.022
AFFARI ESTERI	505.822	911.578	5.819	-	-	-	1.823.219
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	34.325.193	7.148.699	1.246.266	1	-	-	42.720.358
INTERNO	8.062.242	11.775.474	30.540	8.702	-	-	19.876.958
AMBIENTE E TERRITORIO	82.071	204.965	1.929	-	-	-	288.966
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	752.355	1.950.385	30.439	7.230	-	-	2.740.410
COMUNICAZIONI	78.351	88.168	7.469	-	-	-	174.018
DIFESA	15.131.448	249.036	153.920	878.950	-	-	16.413.355
POLITICHE AGRICOLE	459.276	174.428	5.038	3.357	-	-	642.099
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	823.348	521.862	108.645	-	-	-	1.451.754
SALUTE	154.959	705.486	14.298	-	-	-	874.743
<b>TOTALE</b>	<b>70.515.826</b>	<b>203.177.991</b>	<b>24.763.895</b>	<b>1.774.872</b>	<b>76.935.401</b>		<b>377.167.884</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002  
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE					Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborsato passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in capitale	Oneri Comuni						
ECONOMIA E FINANZE	22.616.461	391.308	7.842.481			30.850.248	256.745.277	174.826.009	431.571.286
di cui ex PRESIDENZA	4.151	-	-			4.151	595.491	-	595.491
ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.927.434	-	-			4.927.434	5.318.114	-	5.318.114
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.690.855	-	-			1.690.855	59.753.126	-	59.753.126
GIUSTIZIA	321.613	-	-			321.613	6.155.636	-	6.155.636
AFFARI ESTERI	16.276	-	-			16.276	1.839.495	-	1.839.495
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.857.737	-	113.621			2.971.358	45.691.716	-	45.691.716
INTERNO	4.113.261	-	-			4.113.261	23.990.219	-	23.990.219
AMBIENTE E TERRITORIO	1.083.298	-	-			1.083.298	1.372.264	-	1.372.264
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	6.683.213	-	-			6.683.213	9.423.624	-	9.423.624
COMUNICAZIONI	105.457	-	-			105.457	279.476	-	279.476
DIFESA	2.611.785	-	-			2.611.785	19.025.140	-	19.025.140
POLITICHE AGRICOLE	770.108	-	-			770.108	1.412.208	-	1,412.208
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	649.407	-	-			649.407	2.101.161	13.570	2.114.532
SALUTE	403.882	-	-			403.882	1.278.625	-	1.278.625
<b>TOTALE</b>	<b>48.850.787</b>	<b>391.306</b>	<b>7.956.102</b>			<b>57.198.194</b>	<b>434.366.079</b>	<b>174.839.379</b>	<b>608.225.458</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA- ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL' AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIA LE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	355.751.974	2.091.439	1.116.893	35.217.367	252.252	1.259.133	13.667.807	6.118.932	51.663	16.043.826	431.571.286
di cui ex PRESIDENZA	555.385	17.034	>>	3.181	6.568	3.718	>>	>>	>>	9.605	595.491
ATTIVITA' PRODUTTIVE	>>	>>	>>	5.318.114	>>	>>	>>	>>	>>	>>	5.318.114
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	127.629	>>	>>	8.241.274	>>	>>	>>	>>	>>	51.384.222	59.753.128
GIUSTIZIA	11.070	>>	5.118.743	>>	>>	>>	>>	>>	>>	25.823	6.155.636
AFFARI ESTERI	1.737.929	>>	>>	11.705	212	>>	>>	1.626	87.922	103	1.839.495
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	45.682.030	9.696	45.691.716
INTERNO	15.503.861	40.116	8.249.196	>>	>>	>>	>>	29.815	>>	167.230	23.990.219
AMBIENTE E TERRITORIO	94	19.286	66	205	1.320.478	32.083	>>	47	>>	5	1.372.284
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	685.643	95.074	224.890	7.214.878	273.496	860.769	>>	56.265	10.802	1.869	9.423.624
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	194.125	1.525	>>	>>	83.574	252	>>	279.476
DIFESA	152.271	13.759.799	4.007.441	76.772	7.503	3.920	112.147	7.503	>>	897.783	19.025.140
POLITICHE AGRICOLE	6.647	152.154	142.413	1.001.833	109.156	>>	>>	>>	>>	4	1.412.208
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	150.541	>>	>>	1.963.990	>>	>>	2.114.532
SALUTE	12.911	10	>>	20	12.205	>>	1.214.656	>>	>>	38.822	1.278.625
TOTALE	373.990.030	16.157.878	19.858.641	57.278.293	2.127.308	2.155.945	14.994.610	8.261.751	45.832.969	68.569.374	609.225.458

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							Allegato A/2
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
ECONOMIA E FINANZE	14.143.575	2.698.826	200.394	71.135.573	1.935.307	2.917.785	
di cui ex PRESIDENZA	108.645	463.607	7.005	7.021	-	-	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	73.936	26.106	4.541	240.749	4.013	27.353	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	280.111	58.283	17.568	55.844.619	213.531	43.175	
GIUSTIZIA	4.246.851	1.053.011	289.117	233.955	3.014	-	
AFFARI ESTERI	709.923	211.739	10.198	19.662	74.679	-	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	32.397.671	724.855	2.106.703	6.846.728	641.486	-	
INTERNO	5.385.705	1.279.134	422.919	11.581.171	99.780	10.329	
AMBIENTE E TERRITORIO	43.480	122.799	2.641	89.138	-	29.299	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	613.374	217.390	40.348	940.910	1	911.068	
COMUNICAZIONI	69.284	21.883	4.137	-	-	72.679	
DIFESA	11.186.073	4.264.647	632.346	31.564	10.699	-	
POLITICHE AGRICOLE	400.757	41.517	25.818	28.734	289	89.396	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	755.735	124.049	41.944	340.483	78.773	97.768	
SALUTE	84.348	139.014	5.350	489.962	124.231	2	
TOTALE	71.390.824	10.983.292	3.804.024	147.823.249	3.185.804	4.198.855	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)								Allegato A/2	
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVE REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMBIORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	322.443	13.221.297	76.449.934	34.988.767	773.754	7.097.376	225.895.030		
di cui ex PRESIDENZA	-	-	-	-	-	5.062	591.340		
ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.942	-	-	-	-	40	390.680		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	1.604.986	58.052.271		
GIUSTIZIA	-	-	942	-	-	7.132	5.834.022		
AFFARI ESTERI	795.731	-	-	-	-	1.288	1.823.219		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.477	-	-	-	-	396	42.720.358		
INTERNO	4.961	-	-	65.730	-	27.229	19.876.958		
AMBIENTE E TERRITORIO	1.601	-	-	-	-	8	288.966		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.202	-	-	13.933	-	2.183	2.740.410		
COMUNICAZIONI	5.681	-	-	310	-	45	174.018		
DIFESA	103.059	-	28.855	105.784	-	50.330	16.413.355		
POLITICHE AGRICOLE	121	-	-	-	-	55.466	642.099		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	12.762	-	-	237	1.451.754		
SALUTE	18.899	-	-	-	-	12.537	874.743		
<b>TOTALE</b>	<b>1.270.117</b>	<b>13.221.297</b>	<b>76.452.492</b>	<b>35.184.526</b>	<b>773.754</b>	<b>8.859.651</b>	<b>377.197.884</b>		

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)								Allegato AVZ	
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI, LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTRUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	308.516	8.494.578	1.180.354	64.557	108.456	15.371.462	5.322.324	30.850.248	
di cui ex PRESIDENZA	4.151	-	-	-	-	-	-	4.151	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.491	356.804	4.564.523	-	-	-	3.615	4.927.434	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16.067	1.674.787	-	-	-	-	-	1.690.855	
GIUSTIZIA	321.613	-	-	-	-	-	-	321.613	
AFFARI ESTERI	16.276	-	-	-	-	-	-	16.276	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	125.174	2.004.007	721.481	-	120.696	-	-	2.971.358	
INTERNO	502.225	3.610.519	-	516	-	-	-	4.113.261	
AMBIENTE E TERRITORIO	190.584	871.210	21.504	-	-	-	-	1.083.298	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	822.596	3.960.288	1.848.922	12.292	-	39.114	-	6.683.213	
COMUNICAZIONI	11.423	-	90.935	-	-	3.099	-	105.457	
DIFESA	2.598.689	83	-	101	12.911	-	-	2.611.785	
POLITICHE AGRICOLE	70.223	367.241	317.151	-	-	15.494	-	770.108	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	261.316	166.548	106.882	114.144	-	516	-	649.407	
SALUTE	1.045	402.837	-	-	-	-	-	403.882	
TOTALE	5.248.240	21.908.903	8.851.752	191.511	242.063	15.429.665	5.325.939	57.198.194	



**B) Quadro generale riassuntivo  
del bilancio di cassa  
per l'anno finanziario 2002**





## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
<b>ENTRATA</b>	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	350.772.027.433
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	18.221.526.335
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	6.230.580.304
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>376.224.114.072</b>
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	26.261.833
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>247.784.266.006</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>	<b>624.008.380.076</b>
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	369.983.553.768 367.937.623.877
RISPARMIO PUBBLICO	-17.944.069.809
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)	376.224.114.072 449.168.593.222
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>-72.944.479.150</b>
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DEI CREDITI (-)	376.224.114.072 26.261.833
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI	376.197.852.239
DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	449.168.593.222
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	5.331.620.477
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>443.836.972.745</b>
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	376.224.114.072 624.008.380.076
<b>RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO</b>	<b>-67.539.120.506</b>
	<b>-247.784.266.006</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	4.527.402	121.484.036	31.605.924	850.719	76.935.453	235.403.534	
di cui ex PRESIDENZA	137.811	482.068	-	-	-	619.879	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	98.752	273.112	3.419	2	-	375.285	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	329.282	55.605.618	1.516.044	-	-	57.450.943	
GIUSTIZIA	4.836.712	890.146	127.154	25.910	-	5.879.922	
AFFARI ESTERI	905.921	913.169	5.919	-	-	1.824.909	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	34.379.504	7.692.161	1.243.836	1	-	43.315.502	
INTERNO	8.075.800	12.917.990	30.540	8.702	-	21.033.032	
AMBIENTE E TERRITORIO	85.404	201.384	1.929	-	-	288.717	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	766.926	1.923.186	37.905	7.385	-	2.735.403	
COMUNICAZIONI	61.428	88.168	7.469	-	-	177.065	
DIFESA	14.956.195	251.618	153.920	878.950	-	16.240.684	
POLITICHE AGRICOLE	466.148	194.415	5.038	3.357	-	668.968	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	840.000	558.867	106.545	-	-	1.505.412	
SALUTE	180.855	839.237	18.166	-	-	1.038.259	
<b>Totale</b>	<b>70.530.328</b>	<b>203.633.167</b>	<b>34.863.709</b>	<b>1.775.026</b>	<b>76.935.453</b>	<b>387.937.624</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	22.167.516	391.306	7.842.481	30.401.305	265.804.839	174.826.864	440.631.703
di cui ex PRESIDENZA	55.393	-	-	55.393	675.272	-	675.272
ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.652.032	-	-	4.652.032	5.027.317	-	5.027.317
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2.914.262	-	-	2.914.262	60.365.205	-	60.365.205
GIUSTIZIA	330.651	-	-	330.651	6.210.573	-	6.210.573
AFFARI ESTERI	16.276	-	-	16.276	1.841.185	-	1.841.185
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	4.015.702	-	113.621	4.129.322	47.444.824	-	47.444.824
INTERNO	4.138.017	-	-	4.138.017	25.171.049	-	25.171.049
AMBIENTE E TERRITORIO	1.599.965	-	-	1.599.965	1.888.682	-	1.888.682
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	8.176.342	-	-	8.176.342	10.911.745	-	10.911.745
COMUNICAZIONI	105.457	-	-	105.457	282.522	-	282.522
DIFESA	2.301.911	-	-	2.301.911	18.542.595	-	18.542.595
POLITICHE AGRICOLE	1.284.901	-	-	1.284.901	1.953.859	-	1.953.859
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	751.289	-	-	751.289	2.256.700	12.923	2.269.623
SALUTE	429.240	-	-	429.240	1.467.499	-	1.467.499
<b>Totale</b>	<b>52.883.562</b>	<b>391.306</b>	<b>7.986.102</b>	<b>61.230.970</b>	<b>449.168.593</b>	<b>174.839.787</b>	<b>624.008.360</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B/1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE											
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002											
(MIGLIAIA DI EURO)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	365.156.259	2.100.233	1.116.907	35.282.795	259.750	1.259.151	13.391.579	6.118.933	51.864	15.894.432	440.631.703
di cui ex PRESIDENZA	608.908	25.825	>>	13.132	14.066	3.735	>>	>>	>>	9.605	675.272
ATTIVITA' PRODUTTIVE	90	>>	>>	5.027.227	>>	>>	>>	>>	>>	>>	5.027.317
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	128.599	>>	>>	8.414.203	>>	>>	>>	>>	>>	51.822.404	60.365.205
GIUSTIZIA	11.070	>>	6.173.680	>>	>>	>>	>>	>>	>>	25.823	6.210.573
AFFARI ESTERI	1.738.051	>>	>>	13.272	212	>>	>>	1.625	87.922	103	1.841.185
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	47.435.138	9.686	47.444.824
INTERNO	16.665.625	37.846	6.268.542	>>	>>	>>	>>	29.924	>>	169.109	25.171.049
AMBIENTE E TERRITORIO	279	137.901	87	224	1.708.658	41.465	>>	62	>>	6	1.888.662
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	701.267	174.783	310.339	8.231.965	346.088	1.012.823	>>	67.703	13.080	53.688	10.911.745
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	197.139	1.528	>>	>>	83.603	252	>>	282.522
DIFESA	152.271	13.273.935	4.011.804	75.729	7.503	3.920	112.147	7.593	>>	897.783	18.542.595
POLITICHE AGRICOLE	6.915	225.619	143.959	1.467.624	108.736	>>	>>	>>	>>	4	1.953.859
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	150.581	>>	>>	2.119.042	>>	>>	2.269.623
SALUTE	12.911	10	>>	20	12.211	>>	1.403.525	>>	>>	38.822	1.467.499
TOTALE	384.573.338	15.950.328	20.025.317	58.710.198	2.596.276	2.317.359	14.907.251	8.428.395	47.588.056	68.911.860	624.008.380

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							ALLEGATO B/2	
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
ECONOMIA E FINANZE	13.992.508	2.799.572	290.994	70.310.609	1.935.307	2.970.313		
di cui ex PRESIDENZA	108.818	491.968	7.005	7.021	<<	<<		
ATTIVITA' PRODUTTIVE	74.171	27.771	4.557	217.117	7.184	30.504		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	280.258	58.825	17.566	55.305.296	244.123	43.175		
GIUSTIZIA	4.276.357	1.064.043	289.117	236.537	3.019	<<		
AFFARI ESTERI	710.022	211.739	10.198	19.682	74.679	<<		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	32.397.087	782.113	2.109.697	7.382.244	641.486	<<		
INTERNO	6.388.146	1.293.904	422.919	12.719.858	89.804	10.329		
AMBIENTE E TERRITORIO	43.708	152.465	2.619	64.864	<<	29.433		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	631.575	220.930	40.324	793.183	518	1.030.921		
COMUNICAZIONI	69.471	24.742	4.137	<<	<<	72.679		
DIFESA	11.186.692	4.091.356	632.346	31.564	10.699	<<		
POLITICHE AGRICOLE	402.583	48.494	25.832	29.247	735	108.424		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	766.950	129.690	41.944	350.895	78.862	123.591		
SALUTE	89.405	184.379	5.350	603.056	124.231	2		
TOTALE	71.310.943	11.088.044	3.807.000	148.064.212	3.220.648	4.413.370		

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)								ALLEGATO B/2	
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE di cui ex PRESIDENZA	324.508 <<	13.221.297 <<	76.449.996 <<	34.998.767 <<	773.754 <<	17.426.519 5.068	235.403.534 619.879		
ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.942	<<	<<	<<	<<	40	375.285		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	<<	<<	5	<<	<<	1.501.895	57.450.943		
GIUSTIZIA	<<	<<	1.717	<<	<<	7.132	5.879.922		
AFFARI ESTERI	797.322	<<	<<	<<	<<	1.286	1.824.908		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.477	<<	<<	<<	<<	396	43.315.502		
INTERNO	4.961	<<	<<	65.730	<<	27.280	21.033.032		
AMBIENTE E TERRITORIO	1.601	<<	<<	<<	<<	8	288.717		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.202	<<	69	14.499	<<	2.209	2.735.403		
COMUNICAZIONI	5.681	<<	<<	310	<<	45	177.065		
DEFESA	103.059	<<	28.855	105.784	<<	50.390	18.240.684		
POLITICHE AGRICOLE	121	<<	45	<<	<<	55.466	668.956		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	13.210	2	<<	267	1.506.412		
SALUTE	18.899	<<	<<	<<	<<	12.937	1.038.259		
<b>TOTALE</b>	<b>1.273.773</b>	<b>13.221.297</b>	<b>76.483.896</b>	<b>35.166.065</b>	<b>773.754</b>	<b>19.065.611</b>	<b>387.937.624</b>		

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)								ALLEGATO B/2	
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE	
ECONOMIA E FINANZE	334.925	8.411.325	1.182.420	89.391	117.602	14.937.638	5.328.005	30.401.305	
di cui ex PRESIDENZA	30.301	258	<<	24.833	<<	<<	<<	55.393	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.852	315.210	4.324.807	<<	4.548	<<	3.615	4.652.032	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	26.989	2.778.817	108.456	<<	<<	<<	<<	2.914.282	
GIUSTIZIA	330.651	<<	<<	<<	<<	<<	<<	330.651	
AFFARI ESTERI	16.276	<<	<<	<<	<<	<<	<<	16.276	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	125.462	2.442.663	1.440.502	<<	120.696	<<	<<	4.129.322	
INTERNO	510.760	3.626.740	<<	516	<<	<<	<<	4.138.017	
AMBIENTE E TERRITORIO	467.653	1.110.566	21.746	<<	<<	<<	<<	1.599.965	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.174.096	4.915.386	2.037.985	9.761	<<	39.114	<<	8.176.342	
COMUNICAZIONI	11.423	<<	90.935	<<	<<	3.099	<<	105.457	
DIFESA	2.288.815	83	<<	101	12.911	<<	<<	2.301.911	
POLITICHE AGRICOLE	370.294	441.984	457.130	<<	<<	15.494	<<	1.284.901	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	277.861	244.376	106.882	121.653	<<	516	<<	751.289	
SALUTE	5.177	424.063	<<	<<	<<	<<	<<	429.240	
TOTALE	5.944.234	24.711.213	9.770.862	221.422	255.757	14.995.861	5.331.620	61.230.970	





**C) Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 2002-2004  
(a legislazione vigente)**



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C	
		2002	2003
		2002	2004
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		357.997.259	367.625.173
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		22.746.345	22.520.877
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		6.230.560	6.230.560
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>		<b>386.974.164</b>	<b>396.476.611</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI		377.187.884	379.843.904
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		57.198.194	52.888.145
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>		<b>434.386.079</b>	<b>432.732.049</b>
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		174.839.379	182.691.573
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>		<b>609.225.458</b>	<b>615.223.622</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO		3.555.720	10.402.147
SALDO NETTO DA FINANZIARE		-47.411.914	-36.055.438
INDERITAMENTO NETTO		-42.112.237	-30.552.700
RICORSO AL MERCATO		-222.251.294	-216.747.011
			16.289.958
			-31.678.946
			-26.226.388
			-224.455.071

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)				ALLEGATO C/I
		2002	2003	2004
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
CATEGORIA I -	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	186.569.962	189.406.276	199.532.837
CATEGORIA II -	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	125.225.326	130.075.819	133.696.642
CATEGORIA III -	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	28.093.068	29.165.354	29.802.662
CATEGORIA IV -	MONOPOLI	8.124.383	8.303.078	8.477.124
CATEGORIA V -	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	9.964.519	10.574.648	11.008.279
<b>TOTALE</b>		<b>357.997.259</b>	<b>367.625.173</b>	<b>382.517.543</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>				
CATEGORIA VI -	PROVENTI SPECIALI	486.370	491.380	513.071
CATEGORIA VII -	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	3.877.584	4.278.909	4.701.562
CATEGORIA VIII -	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	377.187	376.061	376.061
CATEGORIA IX -	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	3.140.058	3.382.793	3.124.564
CATEGORIA X -	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.192.598	2.230.289	2.281.945
CATEGORIA XI -	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	10.719.221	9.910.119	10.009.483
CATEGORIA XII -	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.953.317	1.953.317	1.953.317
<b>TOTALE</b>		<b>22.746.345</b>	<b>22.620.877</b>	<b>22.958.993</b>
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI</b>				
CATEGORIA XIII -	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	5.430.544	5.430.544	1.298.889
CATEGORIA XIV -	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	773.754	773.754	773.754
CATEGORIA XV -	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	26.262	26.262	26.262
<b>TOTALE</b>		<b>6.230.560</b>	<b>6.230.560</b>	<b>2.098.905</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>		<b>386.974.184</b>	<b>396.478.611</b>	<b>407.576.440</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C2		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)		
	2002	2003	2004	
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	71.390.824	72.710.288	72.874.151	
CONSUMI INTERMEDI	10.983.292	10.788.580	10.704.725	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.804.024	3.782.971	3.763.115	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	147.823.249	147.253.542	156.872.891	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.185.804	3.132.090	3.141.156	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	4.198.855	4.098.331	3.801.534	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.270.117	1.313.616	1.334.679	
RISORSE PROPRIE CEE	13.221.297	14.770.667	15.803.581	
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	76.492.492	76.535.612	78.605.082	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	35.184.526	36.962.875	35.349.360	
AMMORTAMENTI	773.754	773.754	773.754	
ALTRE USCITE CORRENTI	8.858.651	7.721.579	6.163.550	
TOTALE	377.187.894	378.843.904	389.187.577	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C/2	
		2002	2003
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.248.240	5.024.301	4.931.251
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	21.908.903	22.176.454	24.858.748
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	8.851.752	7.604.370	6.438.773
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI PRIVATE	191.511	125.609	110.968
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	242.063	178.539	163.046
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	15.429.665	12.049.871	8.086.204
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.325.939	5.529.000	5.478.820
<b>TOTALE</b>	<b>57.198.194</b>	<b>52.668.145</b>	<b>50.067.809</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>434.386.079</b>	<b>432.932.049</b>	<b>439.255.386</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

99/024/1		ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE					
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE					
(Migliaia di euro)					
MINISTERI	2002	2003	2004		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	571.590	647.194	594.397		
Di cui: REGOLAZIONE DEBITORIA					
2002	318.038				
2003	342.563				
2004	342.563				
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.015	4.000	5.165		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	<<	6.890	6.690		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	9.663	18.433	24.309		
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	137.004	112.238	133.108		
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	197.065	289.527	300.550		
MINISTERO DELL'INTERNO	<<	10.089	10.083		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	22.291	20.660	20.660		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.562	21.465	28.465		
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	19.648	4.648	4.648		
MINISTERO DELLA DIFESA	10.123	10.289	10.289		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.368	328	2.911		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	8.051	28.881	28.981		
MINISTERO DELLA SALUTE	12.635	12.809	12.608		



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999024/2		ALLEGATO C/3		
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE				
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE				
(Migliaia di euro)				
MINISTERI	2002	2003	2004	
TOTALE ALLEGATO	1.001.015	1.197.566	1.181.333	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999028/1		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (Migliaia di euro)			
ALLEGATO C3		2002	2003	2004	
<b>MINISTERI</b>					
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>					
Di cui:	LIMITI DI IMPEGNO	603.861	552.457	532.128	
	2002				
	2003				
	2004				
Di cui:	REGOLAZIONE DEBITORIA				
	2002				
	2003				
	2004				
<b>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		43.317	79.469	105.291	
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>					
		1.000	1.000	1.000	
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>					
		20.658	20.658	20.658	
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>					
		70.217	71.282	7.500	
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</b>					
		77.469	129.114	232.406	
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>					
		300.178	536.806	798.935	
Di cui:	LIMITI DI IMPEGNO				
	2002				
	2003				
	2004				
<b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b>					
		5.165	5.165	5.165	
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>					
		2.000	2.000	2.000	
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>					
		56.475	58.975	58.975	

069902672

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO-CAPITALE		2002	2003	2004
(Migliaia di euro)				
MINISTERO				
Di cui: LIMITE DI IMPEGNO				
2002	25.823			
2003	25.823			
2004	25.823			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		14.079	14.079	14.079
MINISTERO DELLA SALUTE		6.329.635	75.000	75.000
Di cui: REGOLAZIONE DEBITORIA				
2002	6.329.635			
2003	<<			
2004	<<			
<b>TOTALE ALLEGATO</b>		<b>6.524.254</b>	<b>1.548.005</b>	<b>1.854.157</b>

**D) Quadro generale riassuntivo  
del bilancio triennale 2002-2004  
delle Aziende autonome**



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO: RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	395.706	166.140	166.140
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.549	1.549	1.549
<b>TOTALE</b>	<b>397.255</b>	<b>167.690</b>	<b>167.690</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>397.255</b>	<b>167.690</b>	<b>167.690</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	396.860	157.019	156.716
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.747	7.747	7.747
<b>TOTALE</b>	<b>394.607</b>	<b>164.766</b>	<b>164.462</b>
<b>RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>2.648</b>	<b>2.924</b>	<b>3.227</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>397.255</b>	<b>167.690</b>	<b>167.690</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	10.396	10.670	10.974
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.648	2.924	3.227
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	75.403	72.046	72.046
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	31.851	30.818	30.818
CATEGORIA III - REDDITI	247.135	21.960	21.960
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	41.317	41.317	41.317
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>395.706</b>	<b>166.140</b>	<b>166.140</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.549	1,549	1,549
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1,549</b>	<b>1,549</b>	<b>1,549</b>
<b>TOTALE</b>	<b>397.255</b>	<b>167.690</b>	<b>167.690</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DI SPESE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	273.982	47.017	47.017
CONSUMI INTERMEDI	48.825	46.224	46.224
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.296	9.296	9.296
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	763	763	763
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.094	9.819	9.515
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	42.349	42.349	42.349
AMMORTAMENTI	1.549	1.549	1.549
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>366.860</b>	<b>157.019</b>	<b>156.716</b>
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.747	7.747	7.747
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	>>	>>	>>
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>7.747</b>	<b>7.747</b>	<b>7.747</b>
<b>TOTALE</b>	<b>394.607</b>	<b>164.766</b>	<b>164.462</b>





**E) Quadro generale riassuntivo  
del bilancio pluriennale programmatico  
per il triennio 2002-2004**



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2002-2004 (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 2000	LB 2001	Assestato emendato 2001	2002	2003	2004	Tassi di variazione esdi
Entrate Tributarie	315,7	328,6	324,2	340,2	349,1	358,4	1,8
In % sul PIL	27,1	26,8	26,5	26,5	26,0	25,5	
Altre Entrate	25,8	24,1	24,9	29,0	29,4	28,9	-0,1
In % sul PIL	2,6	2,0	2,0	2,3	2,2	2,1	
ENTRATE FINALI	345,5	352,7	349,1	369,2	378,6	387,3	1,6
In % sul PIL	29,6	28,8	28,5	28,8	28,2	27,6	
Spese correnti netto interessi	249,1	263,0	260,1	276,8	281,5	285,1	1,0
In % sul PIL	21,4	21,5	21,2	21,6	20,9	20,3	
Interessi	73,9	78,7	81,2	76,5	75,9	74,9	-0,7
In % sul PIL	6,3	6,4	6,6	6,0	5,6	5,3	
Spese in conto capitale	44,5	49,1	50,8	48,6	51,1	53,7	3,5
In % sul PIL	3,8	4,0	4,2	3,8	3,8	3,8	
SPESE FINALI	367,5	390,8	392,1	401,9	408,5	413,7	1,0
In % sul PIL	31,5	31,9	32,0	31,4	30,4	29,5	
RISPARMIO PUBBLICO	21,4	8,7	5,3	9,6	15,9	23,2	
In % sul PIL	1,8	0,7	0,4	0,8	1,2	1,7	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-22,0	-38,1	-43,1	-32,7	-30,0	-26,3	
In % sul PIL	-1,9	-3,1	-3,5	-2,6	-2,2	-1,9	
AVANZO PRIMARIO	51,9	40,6	38,1	43,8	46,0	48,5	
In % sul PIL	4,5	3,3	3,1	3,4	3,4	3,5	
SALDO DI BILANCIO	-17,5	-33,1	-37,6	-28,1	-25,6	-22,2	
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-1,5	-2,7	-3,1	-2,2	-1,9	-1,6	
In % sul PIL							
PIL ai prezzi di mercato	1.165,7	1.224,4	1.224,4	1.281,8	1.344,2	1.404,5	

## ALLEGATI E TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

*Gli allegati 1 e 2 nonchè le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati dalla Camera dei deputati nel testo del Governo (si veda lo stampato 700), con le modificazioni risultanti dalle Note di variazioni (si vedano gli stampati 700-bis, 700-ter e 700-quater)*